Repert. n. 1061/2023 del 08/07/2023



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Prato

SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 747/2018 promossa da:

DANHUI CAI (CF CAIDNH82H50Z210A), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRINI SIMONE

ATTORE IN OPPOSIZIONE

contro

COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO (CF 01959230978), con il patrocinio dell'avv. SANSONETTI GIANLUCA

CONVENUTA OPPOSTA

sulle seguenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come precisate all'udienza del 21/03/2023:

Il procuratore di DANHUI CAI ha chiesto: «in via principale: accertare la nullità delle delibere assembleari del 29.10.2012 e del 25.9.2013 e del lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale composto dagli Avv.ti Mariachiara Michelagnoli e Gabriele Salvi e dalla Dott.ssa Silvia Vinattieri in Prato in data 30/9/2016 per i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo emesso».

Il procuratore di COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO ha chiesto, in via istruttoria, «disporsi CTU atta a determinare la superfice convenzionale dell'immobile assegnato alla Sig.ra Cai Danhui» e, «Nel merito ed in via preliminare: dichiarare la inammissibilità della domanda di nullità del lodo sia per la intervenuta decadenza sia per violazione degli artt. 808 ter e ss. c.p.c.. Nel merito: respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito ed invia subordinata: nella impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Cai Danhui al pagamento in favore della Cooperativa Magellano S.c.a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa della



somma di €.8.538,76 oltre interessi dal dovuto al saldo ovverò della diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria».

MOTIVI DELLA DECISIONE

La COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di CAI DANHUI dell'ingiunzione di immediato pagamento della somma di € 11.602,91 oltre interessi come da domanda (dal dì del dovuto al saldo), spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, CU, marca, rimborso spese generali, IVA, CPA.

A fondamento della propria pretesa, come da ricorso e successivo atto di integrazione, la COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO ha allegato e dedotto:

- di aver realizzato un condominio costituito da quattro fabbricati in Prato, tra via Puccini e via Magellano;
- che CAI DANHUI, socia della cooperativa, aveva sottoscritto il 29.4.2011 l'atto di assegnazione di un appartamento oltre un vano ad uso autorimessa, beni rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Prato, nel foglio di mappa 45, con i seguenti dati: particella 840, sub. 24, categoria A/2, classe 4, vani 5,5, R.C. 624,91 Euro (appartamento); particella 840, sub. 59, categoria C/6, classe 6, mq. 15, R.C. 113,88 Euro;
- che nell'atto di assegnazione CAI DANHUI si era obbligata a partecipare pro quota alle spese «spese derivanti dalle pendenze ancora in essere a carico della Cooperativa assegnante, nonché alle eventuali sopravvenienze passive»;
- che nelle assemblee dei soci del 29.10.12 e 25.9.13 è stato deliberato di chiedere versamenti ulteriori ai soci per sopravvenienze passive, rispettivamente per € 46 al mq ed € 15 al mq;
- che l'importo a carico di CAI DANHUI ammontava ad € 5.486,95, somma ottenuta moltiplicando il contributo deliberato per la superficie convenzionale, indicata nell'atto di preassegnazione del 16.12.08 in 89,95 mq, come in catasto;
- che l'art. 42 dello statuto della cooperativa prevedeva che le controversie tra soci e cooperativa fossero rimesse ad un arbitrato irrituale e, su richiesta della cooperativa, il Tribunale di Prato aveva nominato gli arbitri;
- che CAI DANHUI non si era costituita nel procedimento arbitrale ed il collegio aveva emesso il lodo il 30.9.16, così disponendo «1) Accoglie la domanda avanzata dalla Cooperativa Edificatrice Magellano società cooperativa a responsabilità limitata per i motivi esposti in narrativa nel presente atto; 1) Per l'effetto, condanna la Sig.ra Cai Danhui, nata a Zhejiang (Cina Repubblica Popolare) il 10.06.1982 e residente in Prato, Via Respighi, 33, al pagamento della somma di € 5.486,95 in favore della Cooperativa Edificatrice Magellano società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo; 3) Condanna la Sig.ra Cai Danhui, nata a Zhejiang (Cina Repubblica Popolare) il 10.06.1982 e residente in Prato, Via Respighi, 33, al pagamento in favore della controparte delle spese legali che liquida, in mancanza di specifica quantificazione da parte del difensore, in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario (15%) e oneri fiscali



previdenziali; Le competenze del Collegio Arbitrale si liquidano in complessivi € 2.100,00, oltre rimborso forfettario (15%) e accessori fiscali e previdenziali. Le competenze del Collegio, ferma la solidarietà tra le parti, vengono poste a carico della soccombente Cai Danhui.»;

- che, dunque, il credito complessivo ammontava ad € 11.602,91;

Ha proposto opposizione CAI DANHUI, concludendo per la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento dell'opposizione, CAI DANHUI ha allegato, dedotto ed eccepito:

- che il decreto ingiuntivo era stato emesso in carenza di prova scritta del lodo arbitrale;
- che all'interno dello stato non vi era alcun potere di adottare delibere;
- che le assemblee del 29.10.12 e del 25.9.13 non avevano ad oggetto all'approvazione del bilancio, onde non poteva applicarsi l'art. 23 dello statuto;
- che la chiusura del bilancio di esercizio 2012 non aveva evidenziato perdite, ma un utile;
- che le delibere, ancorché non impugnate, dovevano ritenersi nulle ex art. 2379, co. 1, c.c., onde l'imprescrittibilità della relativa azione;
- che l'obbligazione assunta in sede di atto di assegnazione doveva ritenersi nulla, non essendovi nello statuto la previsione della possibilità di chiedere versamenti aggiuntivi rispetto ai conferimenti arbitrali, e risultandone indeterminabile l'oggetto;
- che la clausola compromissoria doveva ritenersi nulla, per violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, «lascia[ndo] indeterminato il terzo cui compete la nomina del collegio arbitrale»;
- che la nullità della clausola travolgeva la procedura arbitrale e il lodo;
- che le somme relative al compenso degli arbitri non erano dovute, non essendovi prova che la cooperativa le avesse sostenute;

Si è costituita in giudizio la convenuta opposta COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO, che ha eccepito:

- l'inammissibilità della domanda per decadenza, nonché in riferimento all'art. 808 ter c.p.c.;
- la definitività delle delibere assembleari stante la mancata impugnativa, ed essendo comunque anche decorso il triennio di cui all'art. 2379 c.c.;
- che i maggiori costi non potevano che essere ripartiti tra i soci, secondo le norme del codice civile;
- che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla base del lodo arbitrale;
- che i rilievi di controparte non comportavano la nullità dell'obbligazione di partecipare alle spese di cui all'atto di assegnazione;
- che la clausola compromissoria era conforme al dettato normativo;
- che la cooperativa doveva ritenersi creditore dell'opponente per le somme dovute al collegio di arbitrato, onde ex art. 1296 c.c. CAI DANHUI doveva ritenersi obbligata a pagare il creditore in solido che aveva agito nei suoi confronti.



RG n. 747/2018

1061/2023 del 08/07/2023

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del 27.11.18 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2019 e, successivamente, del 20.2.20, 19.1.21, 8.6.21, 16.12.21, 16.3.22, 30.11.22 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/03/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.

* * *

- 1. L'opposizione e parzialmente fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
- 2. Deve, in primo luogo, osservarsi che la *ratio decidendi* del provvedimento monitorio qui opposto, nonché causa petendi, quantomeno principale, della domanda, è rappresentata dalla presenza di un lodo arbitrale (sulla cui natura contrattuale non vi è, peraltro, contestazione) che ha statuito sulla controversia tra le parti. Debbono, pertanto, anzitutto esaminarsi le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione al lodo arbitrale e, a monte, della clausola compromissoria.
- 2.1. Quanto a quest'ultima, CAI DANHUI ha eccepito la nullità per violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, non essendo individuato il terzo cui era rimessa la nomina degli arbitri.

L'eccezione è infondata. Prevede, infatti, la disposizione testé citata (nel testo vigente ratione temporis, prima dell'abrogazione ad opera del d.lgs. 149/2022) che «la clausola [compromissoria statutaria] deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale». Il raffronto con l'art. 42 dello statuto dell'opposta, tuttavia, non denuncia alcuna difformità dalla regolamentazione normativa, giacché esso prevede, quanto alla individuazione degli arbitri, che «qualunque controversia dovesse insorgere tra i socie e fra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa l'interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominate da un soggetto estraneo alla società — nominato di comune accordo tra le parti — o, in caso di disaccordo sulla scelta del terzo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società». La clausola compromissoria, pertanto, rimette l'individuazione degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, non assumendo rilievo la circostanza che tale soggetto non sia predeterminato — requisito non richiesto, e certamente non richiesto a pena di nullità, dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 — ed anzi, a maggiore garanzia per il socio, prevede che, ai fini dell'individuazione del terzo estraneo, sia necessario anche il suo consenso, così rispondendo pienamente alla ratio legis di scongiurare il rischio che chi nomina gli arbitri non sia imparziale.

Deve, peraltro, osservarsi che l'opponente non ha mosso ulteriori censure rispetto al lodo, essendosi limitata a segnalare come la nullità della clausola compromissoria avrebbe travolto l'intera procedura arbitrale.

2.2. Poiché il titolo della pretesa azionata in via monitoria è rappresentato, immediatamente, dal lodo arbitrale (prodotto in sede di integrazione ex art. 640 c.p.c. al ricorso monitorio), risultano assorbite le ulteriori doglianze attoree, che lamentano la nullità dell'obbligazione assunta in sede di atto di assegnazione — circostanza la cui disamina è superflua ai fini della decisione — nonché delle delibere assembleari del 29.10.12 e del 25.9.13, in relazione alle quali mette conto, comunque, di rilevare, che

l'unica ipotesi di nullità che determina l'impugnabilità della delibera senza limiti di tempo (operando, altrimenti, il limite triennale) è quella in cui essa *«modific[hi] l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili»*, ipotesi che, certamente, non ricorre nel caso di specie, giacché alcuna modifica dell'oggetto sociale risulta deliberata.

- 2.3. L'opposizione risulta, pertanto, infondata, con riferimento alla somma di € 5.486,95, nonché per la somma di € 2.000,00 oltre rimborso spese generali e oneri fiscali, a titolo di spese legali liquidate in favore dell'odierna opposta.
- 2.4. L'opposizione è, invece, fondata con riferimento alle competenze del collegio arbitrale, che questo «ferma la solidarietà tra le parti, [ha posto] a carico della soccombente Sig.ra Danhui Cai».

Deve, anzitutto, osservarsi che l'opposta non ha provato, né tantomeno allegato, di aver corrisposto le competenze del collegio arbitrale. Nondimeno, la COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO ha affermando di essere concreditore in solido con il collegio arbitrale delle somme, e di aver, pertanto diritto al pagamento da parte di DANHUI CAI, avendo proposto domanda giudiziale, ex art. 1296 c.c.

La prospettazione deve essere disattesa: lungi da essere concreditore in solido con il collegio arbitrale, l'opponente è condebitore in solido con la controparte del compenso dovuto agli arbitri, in forza dell'art. 814 c.c. Sulla base del lodo, pertanto, la COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO avrebbe potuto agire in regresso nei confronti del condebitore solidale, tenuto al pagamento dell'intero, nel caso in cui avesse adempiuto alla prestazione nei confronti degli arbitri, il che, come visto, non consta.

La domanda di condanna al pagamento del compenso autoliquidato dagli arbitri, originariamente proposta in via monitoria, deve, pertanto, essere disattesa.

2.5. All'accoglimento parziale dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nondimeno, DANHUI CAI deve essere condannata al pagamento in favore della COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO della somma di € 8.405,19 (cui si perviene sommando ad € 5.486,95 il compenso di € 2.000,00 e gli oneri accessori). Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. — da intendersi come interessi legali, essendovi una previsione generale, legata al ricorrere di determinati presupposti — dalla notifica del decreto ingiuntivo (24.1.2018), data della domanda giudiziale, *dies a quo* determinato in ragione della indeterminatezza della domanda svolta originariamente in via monitoria, avente ad oggetto il pagamento degli interessi «*dal dì del dovuto*».

- 3. Ancorché il decreto ingiuntivo fosse munito della clausola di provvisoria esecutività, e l'esecutività non sia stata sospesa, in difetto di prova del pagamento e di domanda di rimborso della differenza tra quanto versato e quando dovuto in forza della presente sentenza, non possono adottarsi statuizioni restitutorie.
- 4. Le spese di lite, in ragione della soccombenza parziale dell'opposta, debbono essere compensate per un terzo e, per due terzi, essere poste a carico di CAI DANHUI. Esse sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, e istruttoria, e dei medi per la fase introduttiva del giudizio e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni, della prossimità del valore della causa all'estremo inferiore delle forbice de della circostanza che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie



Sentenza n. 455/2023 pubbl. il 08/07/2023

RG n. 747/2018

ex art, 183, co. 6, c.p.c. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento monitorio, liquidate sulla base del parametro medio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da CAI DANHUI e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 1539/2017, pronunciato il 15.12.2017;
- condanna CAI DANHUI al pagamento in favore della COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO della somma di € 8.405,19, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 24.1.2018;
- compensa tra le parti, per un terzo, le spese di lite, e condanna CAI DANHUI a rimborsare alla COOPERATIVA EDIFICANTE MAGELLANO i restanti due terzi, che si liquidano in € 97,00 per spese, € 378,00 per compensi di avvocato per la fase monitoria, € 2.518,67 per il giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Prato il giorno 7 luglio 2023.

Il Giudice dott. Francesco Delù